

Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

Ufficio III – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, inclusa l'istituzione di un'ulteriore zona di restrizione e l'abrogazione del dispositivo dirigenziale prot. DGSAF 16208-P del 21 agosto 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia-Romagna a seguito di conferma della positività a un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H7, in allevamenti avicoli;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti;

CONSIDERATO che la filiera avicola coinvolta opera su diverse Regioni a livello nazionale e che pertanto risulta indispensabile effettuare in tempi brevi un monitoraggio di tutti allevamenti industriali di galline ovaiole situati in aree ad elevata vocazione avicola e degli allevamenti di proprietà della stessa filiera avicola coinvolta, al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori focolai di infezione e di verificare la possibile estensione del contagio;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi brevi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria e che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi, personale, automezzi e prodotti a rischio si è

dimostrata uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

CONSIDERATO che l'indagine epidemiologica ha evidenziato diversi allevamenti di ovaiole a rischio per contatti indiretti in Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto e Regione Lombardia;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, definire un'ulteriore zona di restrizione che coinvolge parte del territorio della provincia di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e della provincia di Rovigo;

CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

PRESO ATTO delle determinazioni dell'Unità di Crisi definite nel corso delle riunioni tenutesi in data 19/08/2013 e 22/08/2013;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e le caratteristiche produttive del comparto avicolo;

PRESO ATTO della Decisione della Commissione europea 2013/443/UE approvata il 26 agosto 2013 e adottata il 27 agosto 2013.

DISPONE

Articolo 1

Blocco delle movimentazioni

1. Da tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna sono vietate le movimentazioni verso la restante parte del territorio nazionale e comunitario di:
 - volatili vivi, a eccezione dei pulcini di un giorno;
 - uova da consumo, a esclusione delle uova destinate alla distribuzione finale.
2. Fatto salvo quanto già disposto dalla normativa vigente per le zone di restrizione, il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni competenti, sentito l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, può consentire deroghe alle misure di cui al precedente punto.
3. La movimentazione di tacchini da carne sul territorio della Regione Emilia-Romagna è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:
 - ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il carico;
 - prelievo, con le modalità riportate nell'allegato III, di campioni di sangue e tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il carico, il controllo deve essere effettuato ogni 96 ore fino a completamento del carico;
 - sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus tipo A o del sottotipo H7.

Articolo 2

Misure di controllo a livello nazionale

1. Il Servizio Veterinario competente per territorio provvede a:

- a) effettuare in tutti gli allevamenti, nei quali vengono detenuti gli animali appartenenti alla filiera produttiva avicola interessata dalla positività, con cadenza settimanale i controlli virologici e sierologici, con prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 campioni di sangue per ogni capannone, distribuendo i campioni in modo da interessare tutto il capannone;
- b) oltre ai prelievi di sangue e ai tamponi tracheali di cui alla lettera a), verificare il numero dei morti all'interno di ogni capannone e, nel caso di evidenza di mortalità anomala, conferire all'IZS competente per territorio almeno 15 soggetti morti distribuiti nei capannoni coinvolti;
- c) effettuare negli allevamenti di galline ovaiole presenti nelle Regioni a maggior vocazione avicola (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) i controlli virologici e sierologici con prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue per ogni capannone, distribuendo i campioni in modo da interessare tutto il capannone;
- d) oltre ai prelievi di sangue e ai tamponi tracheali di cui alla lettera c), verificare il numero dei morti all'interno di ogni capannone e, nel caso di evidenza di mortalità anomala, conferire all'IZS competente per territorio almeno 15 soggetti distribuiti nei diversi capannoni coinvolti;
- e) ripetere in assenza di particolari situazioni di rischio sanitario e in assenza di ulteriori disposizioni, i controlli di cui alle lettere c) e d) con le stesse modalità, a distanza di 21 giorni dai precedenti;
- f) concentrare per la restante parte del territorio nazionale nei prossimi 10 giorni tutti i controlli previsti dal piano nazionale di sorveglianza dell'influenza aviaria negli allevamenti di galline ovaiole;
- g) sottoporre, nelle 48 ore precedenti il primo carico, le pollastre dirette ad allevamenti da deposizione a visita clinica e prelievi virologici e sierologici con prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue per ogni capannone, distribuendo i campioni in modo da interessare tutto il capannone. I controlli devono essere ripetuti ogni 96 ore fino al completamento del carico;
- h) sottoporre le galline ovaiole destinate agli impianti di macellazione ai controlli con le modalità di cui alla lettera g).

Per l'esecuzione dei prelievi di cui alle precedenti lettere a), c) ed e), i Servizi Veterinari possono avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali delle filiere avicole.

2. Trasmissione delle informazioni

Il comparto avicolo, di cui al precedente comma 1, lettera a), oltre a comunicare immediatamente all'autorità competente qualsiasi sintomo riferibile alla malattia, deve trasmettere all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (lbonfanti@izsvenezie.it; cmaltese@izsvenezie.it), su supporto informatico i dati di ovoproduzione, i dati di assunzione dell'alimento e i dati di mortalità rilevati nelle aziende di pertinenza della filiera, con cadenza almeno settimanale. L'IZS Ve comunicherà immediatamente al Ministero della Salute e alle Regioni competenti, ogni situazione ritenuta anomala, per i successivi provvedimenti.

3. Misure di biosicurezza

Per impedire la diffusione dell'influenza aviaria, nella Regione Emilia-Romagna, nelle Regioni contermini e nelle eventuali Regioni coinvolte, tenuto conto della continua evoluzione della situazione epidemiologica e della presenza in più regioni di allevamenti appartenenti alla filiera avicola di cui al precedente comma 1, lettera a), oltre alle misure già previste, dovrà essere garantita la sistematica adozione delle necessarie misure di biosicurezza relative a:

- movimentazione di veicoli o di persone,
- raccolta delle uova,
- trasporto del pollame,
- raccolta delle carcasse destinate alla distruzione,
- allevamenti industriali all'aperto, sulla base di una valutazione del rischio che tenga conto anche della mappa delle aree umide di cui all'allegato IV.

4. Nei centri di selezione uova si applicano le seguenti disposizioni:

- a) a partire dall'emanazione del presente provvedimento e fino a ulteriori disposizioni, è vietata l'introduzione di uova da consumo in impianti di raccolta, sgusciatura, trattamento e, in generale per la produzione di ovo prodotti, situati all'interno di allevamenti, a eccezione di quelle prodotte nel medesimo allevamento;
- b) l'autorità competente, per casi eccezionali, valutata la situazione epidemiologica e i livelli di rischio, può consentire deroghe alle misure di cui alla lettera a) del presente comma 4.

5. Separazione funzionale:

- a) le filiere avicole operanti sul territorio della Regione Emilia-Romagna devono garantire l'attuazione di una procedura di netta separazione funzionale tra la Regione Emilia-Romagna e la restante parte del territorio nazionale e comunitario; tale procedura deve essere formalizzata alle Regioni interessate;
- b) le Ditte devono predisporre un protocollo operativo che sarà preventivamente approvato dal Servizio veterinario della Regione competente per territorio;
- c) l'attività produttiva è subordinata all'acquisizione del succitato parere favorevole;
- d) le filiere avicole devono garantire un elevato livello di biosicurezza, in particolare per quanto riguarda le pulizie e la disinfezione dei bancali utilizzati per il trasporto delle uova, degli imballaggi delle uova, dei mezzi di trasporto;
- e) le filiere avicole devono accuratamente informare tutto il personale sui possibili contatti a rischio per quanto riguarda la malattia e fornire lo stesso di indumenti e dispositivi idonei.

6. Le seguenti misure si applicano alla gestione della pollina:

- a) al termine del ciclo di allevamento o, per gli allevamenti a ciclo continuo, a cadenza prestabilita, qualora i test di laboratorio previsti siano risultati negativi, il Servizio veterinario autorizzerà lo smaltimento della pollina e delle lettiere;
- b) negli allevamenti infetti o a contatto lo smaltimento della pollina e delle lettiere dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 48 del D.Lvo n. 9 del 25 gennaio 2010;

- c) gli impianti per la raccolta, lo stoccaggio, anche temporaneo, e la lavorazione della pollina devono essere sottoposti a vigilanza da parte dei Servizi veterinari competenti per territorio;
- d) il trasporto della pollina deve essere effettuato con automezzi a tenuta ed il carico deve essere adeguatamente coperto, al fine di evitare lo spargimento di tale materiale durante il trasporto;
- e) nelle zone di protezione e sorveglianza la raccolta della pollina deve essere effettuata esclusivamente con automezzi che operano nella zona di interesse;
- f) gli impianti per la raccolta, lo stoccaggio, anche temporaneo, e la lavorazione della pollina devono essere dotati di attrezzature idonee per il lavaggio e la disinfezione delle strutture dello stabilimento e degli automezzi in uscita;
- g) gli automezzi per il trasporto della pollina devono essere lavati e disinfettati prima del carico o dopo lo scarico negli impianti di cui al precedente punto f) e, in ogni caso, prima della loro uscita da detti stabilimenti;
- h) gli automezzi di cui al precedente punto g) devono essere scortati da un attestato di avvenuta disinfezione presso lo stabilimento di partenza;
- i) a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino a data da definirsi, sul territorio della Regione Emilia-Romagna è vietato lo spandimento a fini agronomici delle lettiere e della pollina di allevamenti avicoli presenti nelle zone di protezione, sorveglianza e ulteriore restrizione.

Articolo 3

Misure da applicare nelle aziende a contatto

1. In un'azienda in cui l'influenza aviaria potrebbe essere stata introdotta a causa della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattività, veicoli oppure in qualsiasi altro modo, il Servizio veterinario dell'ASL garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate:

- a) censimento del pollame o specie di altri volatili in cattività;
- b) compilazione di un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda;
- c) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività siano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- d) non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività;
- e) non possono uscire dall'azienda, senza autorizzazione dell'autorità competente, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame, carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni,

pollina o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;

- f) è vietata l'uscita dall'azienda di uova da consumo, se non destinate direttamente a un centro di imballaggio che non sia annesso ad un allevamento o a un impianto di sgusciatura e delle uova da cova se non destinate direttamente all'incubatoio. Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l'uso;
- g) la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature è assoggettata alle condizioni imposte dall'autorità competente e all'autorizzazione della medesima;
- h) sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

2. I Servizi Veterinari regionali dovranno comunicare al Ministero della Salute e all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, tutte le aziende a contatto individuate nel corso dell'indagine epidemiologica.

3. I proprietari degli animali presenti nelle aziende avicole a contatto, oltre a comunicare immediatamente all'autorità competente qualsiasi sintomo riferibile alla malattia, devono trasmettere due volte la settimana, all'Istituto zooprofilattico delle Venezie (lbonfanti@izsvenezie.it; cmaltese@izsvenezie.it), su supporto informatico i dati di ovoproduzione, i dati di assunzione dell'alimento e i dati di mortalità rilevati.

4. In aggiunta alle attività di cui ai precedenti commi, i Servizi Veterinari nelle aziende a contatto devono effettuare i controlli con le seguenti modalità:

- a) a cadenza settimanale controlli virologici e sierologici garantendo il prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue per ogni capannone, distribuendo i campioni in modo da interessare tutto il capannone;
- b) oltre ai prelievi di sangue e ai tamponi tracheali di cui alla lettera a), i Servizi Veterinari delle ASL, devono conferire all'IZS competente per territorio almeno, se presenti, 15 soggetti morti distribuiti nei diversi capannoni.

Articolo 4

Misure da applicare nell'ulteriore zona di restrizione

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del D.Lvo 9 del 25 gennaio 2010, è istituita un'**ulteriore zona di restrizione** che ricomprende il territorio dei comuni di cui **all'allegato I** al presente provvedimento.

2. Il Servizio veterinario dell'ASL garantisce l'applicazione nelle aziende a carattere commerciale di galline ovaiole, riproduttori e tacchini da carne, delle misure di seguito elencate:

- a) censimento del pollame negli allevamenti industriali,
- b) compilazione di un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda.
- c) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività siano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia

compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

- d) non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività. In deroga al presente punto, è possibile inviare animali agli impianti di macellazione previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico e acquisizione dell'autorizzazione dei Servizi Veterinari regionali. Gli impianti di macellazione devono essere individuati nelle immediate vicinanze dell'allevamento. Inoltre gli automezzi devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;
- e) gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell'allegato III, di campioni di sangue e tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 48 ore precedenti il carico, il controllo deve essere effettuato ogni 96 ore fino a completamento del carico;
- f) non possono uscire dall'azienda, senza previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, carni di pollame comprese le frattaglie («carne di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;
- g) è vietata l'uscita dall'azienda di uova da consumo, se non destinate direttamente a un centro di imballaggio o a un impianto di sgusciatura e le uova da cova se non destinate direttamente all'incubatoio. Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l'uso;
- h) sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.
- i) per i carichi degli animali destinati agli impianti di macellazione deve essere garantito il rispetto del protocollo di cui all'allegato II

3. Controlli sanitari

Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, negli allevamenti di ovaiole, riproduttori e tacchini presenti nell'**ulteriore zona di restrizione**, devono essere effettuati controlli virologici e sierologici garantendo il prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 campioni di sangue per ogni capannone, distribuendo i campioni in modo da interessare tutto il capannone. In assenza di particolari situazioni di rischio sanitario, i controlli, con le stesse modalità, devono essere ripetuti a distanza di 21 giorni dai precedenti.

4. Altre specie avicole

Per quanto riguarda le altre specie avicole presenti nell'ulteriore zona di restrizione, devono essere garantite le misure previste al presente articolo 4, comma 2, lettere c), d), f), h), i).

5. Deroghe

L'autorità competente, per casi eccezionali, può consentire deroghe alle misure di cui al presente articolo 4.

Articolo 5

Durata delle misure

1. La durata delle misure di controllo definite per le aziende presenti nell'ulteriore **zona di restrizione** sono mantenute fino alla data prevista dalla Decisione della Commissione 2013/443/UE del 27 agosto 2013.

Articolo 6

Misure di biosicurezza

1. Ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e succ. mod. e integr., su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali.

2. Le Regioni, nelle aree ritenute a rischio di introduzione del virus influenzale ai sensi della succitata norma e sulla base della valutazione del rischio effettuata per gli allevamenti all'aperto nelle vicinanze delle aree umide come da mappa di cui all'allegato IV, devono applicare le misure di controllo previste e vietare alcune pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale.

Articolo 7

Restrizione agli scambi comunitari e alle esportazioni

1. E' vietata la movimentazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova verso Stati Membri e Paesi Terzi da tutte le zone di restrizione: zone di protezione, sorveglianza e ulteriore zona di restrizione.

2. In deroga al divieto di cui al precedente comma 1., il Ministero della Salute può autorizzare le movimentazioni di pulcini di un giorno e uova da cova dalla ulteriore zona di restrizione di cui all'allegato I ai sensi della Decisione della Commissione 2013/443/UE del 27 agosto 2013.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e in forza delle indicazioni che perverranno dalla Commissione europea.


2. Il dispositivo dirigenziale prot. DGSAF 16208-P del 21 agosto 2013, come integrato dal dispositivo dirigenziale prot. 16230 del 22 agosto 2013, è da ritenersi abrogato.

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Gaetana Ferri)




Responsabile del procedimento:
Santucci Ugo - 06.59946734
email: u.santucci@sanita.it

Referente del procedimento:
Simonetti Pasquale - 06.59943081
email: p.simonetti@sanita.it



Ulteriore zona di restrizione



NOME COMUNE	CODICE ISTAT
Alfonsine	039001
Ariano nel Polesine	029002
Bagnacavallo	039002
Berra	038002
Bertinoro	040003
Brisighella	039004
Casola Valsenio	039005
Castrocaro Terme e Terra del Sole	040005
Cervia	039007

Cesena	040007
Cesenatico	040008
Codigoro	038005
Corbola	029017
Dovadola	040011
Forlimpopoli	040013
Forlì	040012
Fusignano	039011
Gambettola	040015
Gatteo	040016
Goro	038025
Jolanda di Savoia	038010
Lagosanto	038011
Longiano	040018
Massa Fiscaglia	038013
Meldola	040019
Mesola	038014
Modigliana	040022
Papozze	029034
Porto Tolle	029039
Porto Viro	029052
Predappio	040032
Ravenna	039014
Riolo Terme	039015
Russi	039016
San Mauro Pascoli	040041
Savignano sul Rubicone	040045
Taglio di Po	029046

Allegato II

Protocollo invio animali al macello

Trasporto

1. Tutti gli automezzi per il trasporto del vivo sono lavati e disinfettati accuratamente.
2. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali sono lavate e disinfettate
3. Tutti gli automezzi destinati al trasporto del vivo, devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "CAMION DISINFETTATO".

Carico degli animali in allevamento

1. Tutti gli automezzi per il trasporto del vivo sono disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere l'impianto di macellazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare centri abitati e/o strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Allegato III

Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio

a) Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i) almeno cinque volatili malati/morti, laddove ce ne siano; e/o
- ii) perlomeno 20 tamponi tracheali/orofaringei.

Se presenti, devono essere raccolte le carcasse dei volatili morti di recente o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1099/2009.

I tamponi devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera a) o da tutti i volatili di un'azienda in cui si sospetta l'infezione, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

b) Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici. I campioni devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera a) o da tutti i volatili di un'azienda, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti.

Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.

Allegato IV: Aree a rischio

Siti di nidificazione di volatili acquatici

